

## ESTRATTO DGR del 5 agosto 2003 n. 7-10295

### Disposizioni di attuazione del D.P.R. n° 290 del 23.04.2001

#### “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.

#### **1 - Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché all'istituzione ed alla gestione di locali (articoli 21 e 22 del D.P.R. 290/2001).**

L'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali è rilasciata dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, il legale rappresentante dell'impresa commerciale, dovrà presentare, tramite SUAP [...o portale **Impresa in un giorno**, ndr], la relativa domanda al Sindaco del Comune ove è ubicato l'esercizio o il deposito stesso, utilizzando il consigliato modulo 1) – “Domanda di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, secondo le modalità previste dalla normativa sul bollo, allegando i seguenti documenti:

- planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei locali da adibire alla vendita e al deposito di prodotti fitosanitari con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
- relazione tecnica dei locali e delle attrezzature;
- dichiarazione, con autenticazione della firma secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di assunzione dell'incarico da parte del responsabile addetto alla vendita presso tali locali sottoscritta da parte dello stesso in caso di persona diversa dal richiedente;
- copia del certificato di abilitazione alla vendita del titolare dell'impresa o di chi è da questi preposto alla gestione dell'esercizio commerciale;
- ricevuta del versamento all'ASL dei diritti previsti per la verifica dell'idoneità dei locali.
- marca da bollo per il rilascio del certificato.

IL SUAP provvederà la trasmissione della domanda al SIAN.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà previa acquisizione del parere espresso dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

L'autorizzazione dovrà contenere i dati previsti al comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. 290/2001, riportati secondo lo schema consigliato nel modulo 2) – “Certificato di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, di seguito riportato.

#### **2 - Segnalazione ubicazione depositi di smistamento (art. 21, comma 7 del D.P.R. 290/2001).**

Per i depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, dove non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori, le aziende interessate notificano al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato il deposito, tramite SUAP [o portale **Impresa in un giorno**, ndr], l'esistenza e l'ubicazione del deposito stesso, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette e che è a disposizione dell'autorità sanitaria competente alla vigilanza la documentazione inerente il carico e lo scarico dei prodotti ivi depositati; Il SUAP trasmetterà la segnalazione al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

**Si segnala** che il DPR 290/2001 all' **art. 24** - Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto prevede che:

**c.1.** *I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in **locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari**. E' vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.*

e che il precedente **Art. 21. c.5.** prevede che *Ai fini dell'applicazione del presente articolo **con il termine di "locale" s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito**.*